ACCORDO QUADRO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Il giorno 2 Agosto 2016, presso la sede di Confcooperative in Cesena, tra:

Associazione Generale Cooperative Italiane di Forlì-Cesena, Confcooperative Forlì-Cesena, Legacoop Romagna,

e

FP-CGIL di Forlì e Cesena, FISASCAT-CISL Romagna, UIL-FPL di Forlì e Cesena,

le Parti sopra individuate hanno ritenuto di incontrarsi per discutere in merito alla possibilità di individuare un sistema condiviso di regole applicabili alle Cooperative e loro Consorzi che applicano il CCNL Cooperative Sociali operanti nell'ambito territoriale della provincia di Forlì-Cesena, nella gestione flessibile degli orari di lavoro attraverso lo strumento della cosiddetta "banca ore".

Si conviene che il presente accordo ha carattere sperimentale e può essere sottoposto a verifica su richiesta di una delle parti firmatarie.

Premesso che:

- la gestione dei servizi socio-sanitario-assistenziali ed educativi e di inserimento lavorativo da parte delle Cooperative richiede una flessibilità nell'organizzazione dei turni di lavoro e conseguentemente una relativa pianificazione, in quanto cause non imputabili alla volontà o capacità organizzativa delle Cooperative quali ricoveri e decessi degli utenti, incidono profondamente sull'organizzazione del lavoro nei servizi alla persona;

- le parti ritengono opportuno definire uno strumento che consenta di gestire al meglio le suddette problematiche;

- le Cooperative sociali che applicano il CCNL del settore socio-sanitario-assistenziale ed educativo già dal 2010 hanno superato l'applicazione del "salario medio convenzionale" in precedenza previsto per il settore per la determinazione degli imponibili contributivi dei propri lavoratori/lavoratrici;

- molti rapporti di lavoro sono definiti a tempo parziale rispetto alle ore previste dal CCNL;

- la determinazione delle retribuzioni su base mensilizzata, anziché oraria, consente una stabilizzazione dei trattamenti retributivi ;

- lo strumento della "banca ore" consente di accantonare e/o di anticipare in un apposto "contatore" le ore di lavoro, sia prestate in eccedenza sia pagate ma non lavorate;

Si conviene:

- di definire un insieme di regole condivise per la gestione della banca ore che sia applicabile a tutte le Cooperative e loro Consorzi operanti in ambito provinciale Forlì-Cesena e che ritengano opportuno adottarlo (previa comunicazione scritta alle parti firmatarie);

Organizzazione del lavoro

Nella attribuzione delle attività, in relazione all'orario di lavoro individuale contrattualmente previsto, si avrà cura di perseguire la migliore organizzazione del lavoro ed il razionale svolgimento dei servizi e, come condizione ordinaria, la saturazione oraria nell'ambito del luogo di lavoro prevalente. Solamente se ciò non fosse possibile, sarà cura della cooperativa considerare le varie opportunità di offerta lavorativa nell'ambito dei servizi gestiti ai fini del completamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, determinando il minor disagio al lavoratore. Qualora il lavoratore non sia nelle condizioni di accogliere la proposta lavorativa ai fini del completamento dell'orario di lavoro, potrà chiedere esso stesso di attingere dalla propria banca ore quanto necessario per la saturazione dell'orario contrattualmente previsto.

Istituzione della Banca ore

E' prevista l'istituzione di una specifica banca ore, sia per i rapporti di lavoro a tempo pieno che per quelli a tempo parziale (di qualsiasi tipologia) su cui confluiranno tutte le ore di lavoro svolte, eccedenti quelle ordinarie, contrattualmente definite fra cooperativa e lavoratore, fermo restando il rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro. Nel medesimo contatore confluiranno anche eventuali ore non lavorate, in difetto rispetto all'orario di lavoro retribuito, in conseguenza di una diversa organizzazione del servizio cui il lavoratore è assegnato.
In conseguenza del fatto che l'attività lavorativa non è sempre distribuita in modo uguale all'interno delle settimane, il calcolo della banca ore dovrà essere calcolato consentendo compensazioni tra settimane all'interno dello stesso mese.
Il "contatore" individuale dell'orario confluito in banca ore sarà quindi contabilizzato mensilmente, sia in accumulo che in scomputo, e reso evidente all'interno del prospetto retributivo con voce apposita (riportante il maturato, il goduto e il residuo).

Gestione della Banca ore

Le ore accantonate nel contatore individuale "banca ore", potranno essere recuperate attraverso l'utilizzo di periodi di riposo compensativo o attraverso forme concordate con la Cooperativa miranti al completamento dell'orario pattuito, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Congiuntamente alla retribuzione del mese di dicembre, le ore accantonate e non recuperate entro il termine fissato saranno retribuite con:

- la maggiorazione del 20% per i rapporti a tempo pieno;
- la maggiorazione del 30% per i rapporti a tempo parziale.

Tali percentuali sono omnicomprensive di ogni maggiorazione contrattualmente prevista e comunque derivante.
Su richiesta del lavoratore interessato si potrà procedere allo slittamento della banca ore; in tal caso le ore così accumulate potranno essere retribuite entro il 30 Giugno oppure al 31 Dicembre dell'anno successivo.

Banca ore negativa

Ove il contatore della banca ore non risulti sufficientemente capiente per assolvere ai suddetti debiti orari, oppure al recupero delle ore negative accumulate nella banca ore medesima, laddove in seguito ad una proposta aziendale finalizzata all'impiego del lavoratore su altri servizi il lavoratore medesimo non si rendesse disponibile ad effettuare le ore necessarie al completamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, tali ore non lavorate verranno mensilmente trattenute. Le modalità relative saranno quelle specificate nel paragrafo Organizzazione del lavoro.

Nel caso in cui entro il termine di dicembre il contatore della "banca ore" risultasse negativo, tale contatore potrà essere prorogato di ulteriori sei mesi (alla ripresa dell'attività lavorativa in caso di assenza con diritto alla conservazione del posto), periodo in cui le Cooperative si impegnano fattivamente al recupero delle ore anticipate.
Le ore anticipate nel contatore individuale "banca ore" non possono superare il tetto massimo annuale di 60 ore ed il tetto mensile di 15 ore (nel caso di contratto a tempo pieno); tali valori vanno debitamente riparametrati nei contratti part time.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompesse in corso d'anno, non permettendo all'organizzazione della cooperativa il recupero delle ore negative eventualmente presenti in banca ore, sarà effettuato il recupero del relativo valore, trattenendolo a conguaglio nell'ultima retribuzione.

Il presente accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31-12-2018

FP CGIL di FORLI e CESENA

FISASCAT CISL ROMAGNA

UIL FPL di FORLI e CESENA

AGCI FORLI-CESENA

CONFCOOPERATIVE FORLI-CESENA

LEGACOOP ROMAGNA